

Codice A1705B

D.D. 18 maggio 2021, n. 421

PSR 2014-2020 - Misure 10 e 11. Modifiche e integrazioni alle determinazioni dirigenziali n. 347 del 23/4/2021, n. 361 del 27/4/2021 e n. 365 del 28/4/2021. Proroga delle scadenze per la presentazione delle domande di sostegno in conformità al reg. (UE) 809/2014 e s.m.i., al decreto ministeriale n. 215187 del 10/5/2021 e alla determinazione dirigenziale dell'Autorità di gestione del PSR n. 417 del 14/5/2021.



ATTO DD 421/A1705B/2021

DEL 18/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

OGGETTO: PSR 2014-2020 - Misure 10 e 11. Modifiche e integrazioni alle determinazioni dirigenziali n. 347 del 23/4/2021, n. 361 del 27/4/2021 e n. 365 del 28/4/2021. Proroga delle scadenze per la presentazione delle domande di sostegno in conformità al reg. (UE) 809/2014 e s.m.i., al decreto ministeriale n. 215187 del 10/5/2021 e alla determinazione dirigenziale dell'Autorità di gestione del PSR n. 417 del 14/5/2021.

Visti:

i regolamenti (UE) 1303/2013,1305/2013,1306/2013,1307/23013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e le loro successive modifiche e integrazioni;

i regolamenti (UE) della Commissione 640/2014, 807/2014, 808/2014 e in particolare il regolamento (UE) 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione europea nella versione originaria con decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015 e in ultimo, nel testo vigente, con decisione C(2020) 7883 del 6 novembre 2020

considerate nell'ambito del PSR la Misura 10, sottomisura 10.1 (Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali) e la Misura 11 (Agricoltura biologica), corrispondenti rispettivamente all'articolo 28 (1-8) e all'articolo 29 del regolamento (UE) 1305/2013;

visto il regolamento (UE) 2020/2220, che ha stabilito disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e ha modificato, tra gli altri, il regolamento (UE) 1305/2013 per quanto riguarda le risorse e le modalità di applicazione nel biennio di prolungamento del periodo di programmazione 2014-2020, prevedendo che i Programmi di sviluppo rurale possano

essere prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che, per ottenerne la proroga, sia necessaria l'approvazione di un'apposita richiesta di modifica relativa al periodo transitorio;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17-3076 del 9/4/2021, che ha disposto l'attivazione, per l'anno 2021, di nuovi impegni pluriennali e proroghe annuali per la sottomisura 10.1 e di nuovi impegni triennali per la misura 11 (agricoltura biologica) e ha dato atto che la finanziabilità di tali interventi è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche riguardanti il prolungamento del PSR nel biennio 2021-2022 e all'assegnazione delle necessarie risorse in base al riparto fra Regioni e Province autonome in via di definizione a livello nazionale; considerato che la deliberazione della Giunta regionale 17-3076 del 9/4/2021 ha demandato l'adozione dei provvedimenti attuativi alla Direzione Agricoltura e Cibo, in qualità di Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, e dato atto che quest'ultima, con nota n. 9615 del 14/4/2021, ha incaricato il Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile di dare seguito a quanto disposto dalla citata deliberazione della Giunta;

vista la determinazione dirigenziale n. 347 del 23/4/2021, con cui è stato attivato un bando per l'assunzione in forma condizionata di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e pagamento) relativi alle operazioni 10.1.2, 10.1.3 (azioni 2 e 3), 10.1.4 (azioni 1 e 3), 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 e 10.1.9 .

vista la determinazione dirigenziale n. 361 del 27/4/2021, con cui è stato attivato un bando per l'assunzione in forma condizionata di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e pagamento) relativi alle Operazioni 11.1.1 e 11.2.1;

vista la determinazione dirigenziale n. 365 del 28/4/2021, recante disposizioni per il prolungamento di un anno, in forma condizionata, di impegni completati nel 2020 relativi alle operazioni 10.1.1, 10.1.3 (azione 1), 10.1.4 (azione 1) e 10.1.7 (azioni 2 e 3);

considerate le modifiche al regolamento (UE) 809/2014 introdotte dal regolamento (UE) 2021/540, che concedono una maggiore flessibilità agli Stati membri nella fissazione del termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento e per la presentazione delle modifiche di cui all'articolo 15(2) del medesimo regolamento (UE) 809/2014;

visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 215187 del 10/5/2021, il quale ha preso atto che le sospensioni di attività dovute al perdurare della pandemia COVID-19 hanno ostacolato la presentazione delle domande di accesso agli aiuti della politica agricola comune e ha quindi ritenuto che il termine previsto dal decreto ministeriale del 7 giugno 2018 non assicurasse l'espletamento in tempo utile delle necessarie procedure da parte degli agricoltori e delle amministrazioni , stabilendo quindi, in particolare, che per l'anno 2021 le Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale e gli Organismi pagatori possano fissare fino al 15 giugno 2021, rispettivamente, il termine per la presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale e che, in caso di posticipazione di tale scadenza al 15 giugno 2021, le modifiche alle domande di pagamento (articolo 15 del regolamento (UE) 809/2014) possano essere comunicate entro il 30 giugno 2021;

vista la determinazione n. 417 del 14/5/2021 dell'Autorità di gestione del PSR, che ha fissato al 15 giugno 2021 il termine per la presentazione delle domande di sostegno (e pagamento) relative alle misure connesse alla superficie o agli animali, con conseguente slittamento al 30 giugno 2021 del termine per le domande di modifica e al 12 luglio 2021 del termine per la presentazione tardiva delle domande ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 640/2014;

considerato che le citate determinazioni dirigenziali n. 347 del 23/4/2021 e n. 361 del 27/4/2021, riguardanti rispettivamente le nuove adesioni alla misure 10 e 11, hanno previsto la data del 17

maggio 2021 quale termine per la presentazione delle domande di sostegno, fatte salve eventuali successive scadenze indicate dallo Stato italiano in applicazione del regolamento (UE) 2021/540, e di conseguenza hanno fissato rispettivamente al 31 maggio e al 11 giugno 2021 i termini per le domande di modifica e per la presentazione tardiva delle domande di sostegno;

ritenuto pertanto necessario modificare tali determinazioni dirigenziali prorogando le scadenze sopra richiamate in applicazione della citata determinazione n. 417 del 14/5/2021 dell'Autorità di gestione del PSR;

considerato che la citata determinazione dirigenziale n. 365 del 28/4/2021, relativa alla proroga annuale di impegni della sottomisura 10.1 completati nel 2020, ha fatto riferimento per gli aspetti procedurali (in quanto riferita a domande di pagamento) alla determinazione dell'ARPEA n. 100 del 1/4/2021;

considerato che la determinazione dell'ARPEA n. 100 del 1/4/2021 aveva rinviato la definizione delle scadenze per la presentazione delle domande di pagamento 2021 in attesa di un provvedimento nazionale conseguente alle modifiche introdotte nel regolamento (UE) 809/2014 dal regolamento (UE) 2021/540;

vista la determinazione dell'ARPEA n. 121 del 13/5/2021, che a seguito dell'emanazione del citato decreto ministeriale n. 215187 del 10/5/2021 ha fissato rispettivamente al 15 maggio e al 30 giugno le scadenze per la presentazione delle domande di pagamento iniziali e delle domande di modifica e al 12 luglio 2021 il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande iniziali e di modifica; ritenuto pertanto necessario integrare la citata determinazione dirigenziale n. 365 del 28/4/2021, relativa alla proroga annuale di impegni della misura 10, inserendo il riferimento alla determinazione dell'ARPEA n. 121 del 13/5/2021 che ha modificato la precedente definendo per la campagna in corso le suddette scadenze relative alle domande di pagamento;

stabilito pertanto di modificare, secondo quanto specificato nell'Allegato 1 al presente provvedimento, le citate determinazioni dirigenziali n. 347 del 23/4/2021 (bando per la misura 10), n. 361 del 27/4/2021 (bando per la misura 11) e n. 365 del 28/4/2021 (proroga impegni misura 10) per quanto riguarda le scadenze per la presentazione delle domande, inserendo nel contempo alcune integrazioni riferite a richieste di chiarimenti pervenute dalle organizzazioni agricole;

stabilito in particolare di specificare, in riferimento all'operazione 10.1.5, che ai fini del punteggio per la partecipazione alla sottomisura 2.1 del PSR 2014-2020 il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno una dichiarazione conforme al modello predisposto dallo scrivente Settore;

dato atto che le disposizioni di cui alla presente potranno essere integrate e/o modificate dal Settore regionale competente e/o dall'Arpea per le parti di competenza;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e

disposizioni in materia di semplificazione" e in particolare l'art. 6, riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;

determina

in attuazione del regolamento (UE) 809/2014 e s.m.i., del decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 215187 del 10/5/2021 e della determinazione dell'Autorità di gestione del PSR 2014-2020 n. 417 del 14/5/2021:

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- l'allegato 1, recante modifiche alle determinazioni dirigenziali n. 347 del 23/4/2021 (bando per nuove adesioni alla misura 10), n. 361 del 27/4/2021 (bando per nuove adesioni alla misura 11) e n. 365 del 28/4/2021 (disposizioni per la proroga annuale di impegni della misura 10). Le modifiche riguardano in particolare, per i bandi delle misure 10 e 11, il differimento dal 17/5/2021 al 15/6/2019 del termine per la trasmissione delle domande di sostegno (e pagamento) e il conseguente spostamento delle scadenze successive e, per le disposizioni sulla proroga annuale di impegni della misura 10, il riferimento alla determinazione dell'ARPEA n. 121 del 13/5/2021 che ha fissato le analoghe scadenze relative alle domande di pagamento. Vengono inoltre inserite alcune integrazioni anche a seguito di richieste di chiarimenti pervenute dalle organizzazioni agricole;

2) di stabilire che le disposizioni di cui all'allegato della presente determinazione potranno essere integrate e/o modificate dalla Direzione regionale competente e dall'Arpea per le parti di competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

Ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della Regione <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>

IL DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)
Firmato digitalmente da Mario Ventrella

Allegato

**Modifiche all'allegato della determinazione dirigenziale
n. 347 del 23 aprile 2021
(Misura 10: bando per nuove adesioni)**

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

(...)

1.4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Nel primo capoverso, le parole:

“ **17 maggio 2021** ⁽²⁾, fatte salve successive scadenze stabilite dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540”

sono sostituite dalle parole:

<< **15 giugno 2021** ⁽²⁾>>.

Nella nota ⁽²⁾, *le parole:*

“ data stabilita in base all’art.12 del regolamento (UE) 640/2014 ”

sono sostituite dalle parole:

<< termine stabilito in base al reg. (UE) 809/2014, come modificato dal reg. (UE) 2021/540, e al DM n. 215187 del 10/5/2021 >>

(...)

PARTE II – OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI

2.2 OPERAZIONE 10.1.2 – INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE

(...)

2.2.4 Criteri di selezione

In fondo alla tabella relativa ai criteri di selezione, la nota (2):

“non si considerano le domande 4.4.1 oggetto di rinuncia o revoca totale”

è così integrata:

<< non si considerano le domande 4.4.1 oggetto di rinuncia o revoca totale. La domanda 4.4.1 non si considera se nel 2021 è presente una domanda 10.1.7/1. Per l'azione 10.1.4/3 e l'operazione 10.1.7 si considera la domanda 2021.>>

2.3 OPERAZIONE 10.1.3 - TECNICHE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA E GAS SERAA IN ATMOSFERA

(...)

2.3.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

(...)

Azione 2 (Semina su sodo)

Il primo capoverso:

“Sono ammissibili all’aiuto le superfici coltivate come coltura principale a seminativo, individuate nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura. I prati avvicendati sono ammissibili all’aiuto soltanto nell’anno di semina. Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche. “

è così modificato:

<<Sono ammissibili all’aiuto le superfici coltivate come coltura principale a seminativo. I prati avvicendati sono ammissibili all’aiuto soltanto nell’anno di semina. Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche. Gli usi del suolo abbinabili all'operazione sono individuati nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m10-agroambiente/sottomisura-101-impegni-agro-climatico-ambientali.>>>

(...)

Azione 3 (Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale)

Le prime due frasi:

“Sono ammissibili all’aiuto le superfici coltivate come coltura principale a seminativi diversi dalle leguminose, nonché le superfici a colture arboree da frutto (vigneti, frutteti, frutteti per frutta a guscio), come definite nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura. Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche.”

sono così modificate:

<<Sono ammissibili all’aiuto le superfici coltivate come coltura principale a seminativi diversi dalle leguminose, nonché le superfici a colture arboree da frutto (vigneti, frutteti, frutteti per frutta a guscio). Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche. Gli usi del suolo abbinabili all'operazione sono individuati nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m10-agroambiente/sottomisura-101-impegni-agro-climatico-ambientali.>>>

(...)

2.3.4 Criteri di selezione

In fondo alle tabelle relative ai criteri di selezione delle azioni 10.1.3/2 e 10.1.3/3, la nota (1):

“non si considerano le domande 4.4.1 oggetto di rinuncia o revoca totale”

è così integrata:

<< non si considerano le domande 4.4.1 oggetto di rinuncia o revoca totale. La domanda 4.4.1 non si considera se nel 2021 è presente una domanda 10.1.7/1. Per l'azione 10.1.4/3 e l'operazione 10.1.7 si considera la domanda 2021.>>

2.3.5 Impegni di base

Azione 10.1.3/2 : Introduzione delle tecniche di semina su sodo

Descrizione degli impegni di base e relative specifiche tecniche

Impegno 6 Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di semina e i terreni interessati.

Al termine del riquadro relativo all'impegno 6, dopo la frase:

“Per poter ricevere il pagamento annuale, le particelle sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni durante la relativa annualità (decorrente dal 11/11 di ogni anno del periodo di impegno al 10/11 dell'anno successivo).”

è inserita la frase:

<<Per i richiedenti che nel 2020 non erano titolari di una domanda di pagamento per l'azione 10.1.3/2 l'obbligo di trasmettere a sistema la comunicazione preventiva delle semine su sodo inizia dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Le semine effettuate fra l'inizio del periodo di impegno (11/11/2020) e la presentazione della domanda di sostegno potranno essere riconosciute a posteriori su base documentale, a condizione che l'agricoltore inserisca a sistema una dichiarazione integrativa insieme con la relativa documentazione. >>

Azione 10.1.3/3 : Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale

Descrizione degli impegni di base e relative specifiche tecniche

Impegno 6 Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo e i terreni interessati

Al termine del riquadro relativo all'impegno 6, dopo la frase:

“Per poter ricevere il pagamento annuale, le particelle sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni riferita all'anno di impegno in questione.”

è inserita la frase:

<<Per i richiedenti che nel 2020 non erano titolari di una domanda di pagamento per l'azione 10.1.3/3 l'obbligo di trasmettere a sistema la comunicazione preventiva delle distribuzioni di matrici organiche inizia dalla presentazione della domanda di sostegno. Le distribuzioni effettuate fra l'inizio del periodo di impegno (11/11/2020) e la data di presentazione della domanda di sostegno potranno essere riconosciute a posteriori su base documentale, a condizione che l'agricoltore inserisca a sistema una dichiarazione integrativa insieme con la relativa documentazione. >>

2.4 OPERAZIONE 10.1.4 – SISTEMI COLTURALI ECOCOMPATIBILI

2.4.4 Criteri di selezione

In fondo alla tabella relativa ai criteri di selezione dell'azione 10.1.4/1, la nota (4):

“non si considerano le domande 4.4.1 oggetto di rinuncia o revoca totale”

è così integrata:

<< non si considerano le domande 4.4.1 oggetto di rinuncia o revoca totale. La domanda 4.4.1 non si considera se nel 2021 è presente una domanda 10.1.7/1. Per l'azione 10.1.4/3 e l'operazione 10.1.7 si considera la domanda 2021.>>

2.5 OPERAZIONE 10.1.5 - TECNICHE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA E GAS SERRA IN ATMOSFERA

(...)

2.5.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

Nel secondo capoverso:

- *la prima frase:*

"Per poter accedere all'aiuto, il beneficiario deve rispettare la vigente normativa regionale in applicazione della Direttiva Nitrati, sia in termini di stoccaggio che di superfici utili allo spandimento; inoltre, le matrici distribuite devono essere di origine aziendale"

è sostituita dalla frase seguente:

<<"Per poter accedere all'aiuto, il beneficiario deve rispettare la vigente normativa regionale in applicazione della Direttiva Nitrati, in termini di Comunicazione di utilizzo agronomico, stoccaggio e superfici utili allo spandimento; inoltre, le matrici distribuite devono essere di origine aziendale">>

- *il primo trattino:*

"- per i beneficiari titolari di allevamento zootecnico, ai sensi del Regolamento reg. 10/R/2007, sulla base delle informazioni presenti nell'ultima Comunicazione di Utilizzo Agronomico validata a sistema. "

è integrato come segue:

<<- per i beneficiari titolari di allevamento zootecnico, ai sensi del Regolamento reg. 10/R/2007, sulla base delle informazioni presenti nell'ultima Comunicazione di utilizzo agronomico validata a sistema anteriormente alla data di presentazione della domanda. >>

(...)

Alla fine del terzo capoverso sono eliminate le parole:

<< ,~~purché relativa agli anni 2015 o 2016~~ >>

(...)

Azione 10.1.5/1.

La prima frase:

"Sono ammissibili all'aiuto le superfici non inerbite classificate a seminativo diverse dalle leguminose, come definite nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura."

è modificata come segue:

<<"Sono ammissibili all'aiuto le superfici non inerbite classificate a seminativo diverse dalle leguminose, come definite nella tabella "Abbinabilità degli usi del suolo alla misura 10" disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m10-agroambiente/sottomisura-101-impegni-agro-climatico-ambientali.>>>

(...)

Azione 10.1.5/2.

La prima frase:

“Sono ammissibili all’aiuto le superfici inerbite classificate come prati avvicendati e permanenti, come definite nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura, e le superfici non inerbite oggetto di impegno nell’ambito dell’azione 10.1.3/2 (semina su sodo).”

è modificata come segue:

<<Sono ammissibili all’aiuto le superfici inerbite classificate come prati avvicendati e permanenti, e le superfici non inerbite oggetto di impegno nell’ambito dell’azione 10.1.3/2 (semina su sodo), come definite nella tabella “Abbinabilità degli usi del suolo alla misura 10” disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura all’indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m10-agroambiente/sottomisura-101-impegni-agro-climatico-ambientali.>>>

(...)

2.5.4 Criteri di selezione

In fondo alla tabella relativa ai criteri di selezione, la nota (2):

“non si considerano le domande 4.4.1 oggetto di rinuncia o revoca totale”

è così integrata:

<< non si considerano le domande 4.4.1 oggetto di rinuncia o revoca totale. La domanda 4.4.1 non si considera se nel 2021 è presente una domanda 10.1.7/1. Per l'azione 10.1.4/3 e l'operazione 10.1.7 si considera la domanda 2021.>>

Dopo le note alla tabella relativa ai criteri di selezione, viene inserito il seguente capoverso:

<<Per l’assegnazione del punteggio riguardante l’adesione alla sottomisura 2.1, il richiedente deve allegare alla domanda di sostegno una dichiarazione conforme al modello predisposto dallo scrivente settore, con la quale dichiara di aderire a un progetto di consulenza aziendale programmata dal prestatore del servizio e che tale consulenza interessa ambiti riferiti alla Priorità 4 (Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura) e/o alla Priorità 5 (Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale) del PSR 2014-2020. La consulenza dovrà concludersi entro il 30 marzo 2023. Qualora non sia attivata, non comprenda gli ambiti sopra definiti, non venga portata a termine o non sia riconosciuta ammissibile al finanziamento, i punti eventualmente assegnati per la partecipazione alla sottomisura 2.1 verranno eliminati dal conteggio e sarà di conseguenza ridefinita la collocazione della domanda nella graduatoria dell’operazione 10.1.5. L’eventuale ricollocazione in posizione non finanziabile comporterà per l’operazione 10.1.5 l’esclusione dal sostegno e la restituzione degli aiuti eventualmente già percepiti .>>

(...)

2.5.5 Impegni

Azione 10.1.5/1: Distribuzione di effluenti non palabili con interrimento immediato

Descrizione degli impegni e relative specifiche tecniche

Impegno 1:

Il testo tra parentesi al termine del terzo capoverso:

“(es. pollina, acque reflue)”

è così integrato:

<<(es. pollina, colaticcio, acque reflue)>>

(...)

Impegno 3:

Al termine del riquadro relativo all'impegno 3, dopo la frase:

“Va sempre comunicato, per le sole vie brevi (e-mail, telefono), l'eventuale rinvio delle operazioni già annunciate. “

è inserita la frase:

<<Per i richiedenti che nel 2020 non erano titolari di una domanda di pagamento per l'azione 10.1.5/1 l'obbligo di trasmettere a sistema la comunicazione preventiva delle distribuzioni di matrici organiche in campo e i terreni interessati inizia dalla presentazione della domanda di sostegno. Le distribuzioni effettuate fra l'inizio del periodo di impegno (11/11/2020) e la data di presentazione della domanda di sostegno potranno essere riconosciute a posteriori su base documentale, a condizione che l'agricoltore inserisca a sistema una dichiarazione integrativa insieme con la relativa documentazione. >>

(...)

Azione 10.1.5/2: Distribuzione di effluenti non palabili sottocotico o rasoterra in bande
Descrizione degli impegni e relative specifiche tecniche

Impegno 1

il testo tra parentesi al termine del terzo capoverso:

“(es. pollina, acque reflue)”

è così integrato:

<<(es. pollina, colaticcio, acque reflue)>>

Viene aggiunto un quarto capoverso:

<<Per la distribuzione rasoterra in bande sono ammesse solo macchine con sistemi che depositano il refluo vicino al terreno, tramite calate opportunamente posizionate nella larghezza di lavoro così da creare aree di bagnatura del suolo tra loro separate.>>

(...)

Impegno 3:

Al termine del riquadro relativo all'impegno 3, dopo la frase:

“Va sempre comunicato, per le sole vie brevi (e-mail, telefono), l'eventuale rinvio delle operazioni già annunciate.”

è inserita la frase:

<<Per i richiedenti che nel 2020 non erano titolari di una domanda di pagamento per l'azione 10.1.5/2 l'obbligo di trasmettere a sistema la comunicazione preventiva delle distribuzioni di matrici organiche in campo e i terreni interessati inizia dalla presentazione della domanda di sostegno. Le distribuzioni effettuate fra l'inizio del periodo di impegno (11/11/2020) e la data di presentazione della domanda di sostegno potranno essere riconosciute a posteriori su base documentale, a condizione che l'agricoltore inserisca a sistema una dichiarazione integrativa insieme con la relativa documentazione. >>

2.6 OPERAZIONE 10.1.6 - DIFESA DEL BESTIAME DALLA PREDAZIONE DA CANIDI SUI PASCOLI COLLINARI E MONTANI

(...)

2.6.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

Al termine del paragrafo è aggiunta la frase:

<<L'elenco dei comuni con pregresse predazioni da canidi, con l'indicazione delle rispettive zone altimetriche, è disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m10-agroambiente/sottomisura-101-impegni-agro-climatico-ambientali> >>

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO)

(...)

3.4 SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE

Nel primo capoverso, le parole:

“**17 maggio 2021**”²¹, fatte salve successive scadenze stabilite dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540”

sono sostituite dalle parole: <<**15 giugno 2021**>>.

La nota ⁽²¹⁾:

“data stabilita in base all’art.12 del regolamento (UE) 640/2014 ”

è sostituita dalla nota :

<<Termine termine stabilito in base al reg. (UE) 809/2014, come modificato dal reg. (UE) 2021/540, e al DM n. 215187 del 10/5/2021>>

3.5 DOMANDA DI MODIFICA

(...)

Il quinto capoverso:

“ E’ possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica, **entro le ore 23.59.59 del 31 maggio 2021** fatte salve successive scadenze stabilite dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540. ”

è sostituito dal seguente:

<<E’ possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica, **entro le ore 23.59.59 del 30 giugno 2021**>>.

(...)

Il settimo capoverso:

“In caso di presentazione oltre il termine, per le domande di modifica vale quanto riportato nel paragrafo seguente per le domande iniziali: la presentazione tardiva comporta una riduzione dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo e possono essere presentate al massimo **fino alle ore 23.59.59 del 11 giugno 2021** fatte salve successive scadenze stabilite dallo Stato Italiano in

applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540; le domande pervenute oltre questo termine ultimo sono irricevibili..”

è sostituito dal seguente:

<<In caso di presentazione oltre il termine, per le domande di modifica vale quanto riportato nel paragrafo seguente per le domande iniziali: la presentazione tardiva comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo e possono essere presentate al massimo **fino alle ore 23.59.59 del 12 luglio 2021**; le domande pervenute oltre questo termine ultimo sono irricevibili.>>

(...)

3.6 PRESENTAZIONE TARDIVA

(...)

L'ultimo capoverso:

“Il termine ultimo per la trasmissione tardiva della domanda sono le **ore 23.59.59 del 11 giugno 2021**, fatte salve successive scadenze stabilite dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540.

è sostituito dal seguente:

<<Il termine ultimo per la trasmissione tardiva della domanda sono le **ore 23.59.59 del 12 luglio 2021**.>>

PARTE V - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

(...)

5.2 TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Nel primo punto del primo capoverso, la frase:

- “ la valutazione dell’ammissibilità e non ammissibilità delle domande di sostegno avverrà **entro 90 giorni** dall’avvio del procedimento, ossia dal giorno successivo al termine ultimo (10/7/2020) per la presentazione delle domande consentito dal presente bando.”

è sostituita dalla frase:

- <<la valutazione dell’ammissibilità e non ammissibilità delle domande di sostegno avverrà **entro 90 giorni** dall’avvio del procedimento, ossia dal giorno successivo al termine ultimo (12/7/2021) per la presentazione delle domande consentito dal presente bando. >>

**Modifiche all'allegato della determinazione dirigenziale
n. 365 del 28 aprile 2021
(Misura 10: proroga di impegni completati nel 2020)**

(...)

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

(...)

3.1 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

*Nel quarto capoverso, dopo le parole: “I termini e le modalità di presentazione delle domande di pagamento per l’anno di impegno 2021 sono stabiliti dalla **determinazione dell’Arpea n. 100 del 1/4/2021,**” sono aggiunte le parole: <<come modificata dalla **determinazione dell’Arpea n. 121 del 13/5/2021,**>>*

Modifiche all'allegato della determinazione dirigenziale n. 361 del 27 aprile 2021 (Misura 11: bando per nuove adesioni)

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

(...)

1.4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Nel primo capoverso, le parole:

“ **17 maggio 2021** ⁽²⁾, fatte salve date successive definite dallo Stato italiano in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/540 ”

sono sostituite dalle parole:

<< **15 giugno 2021** ⁽²⁾>>

Nella nota ⁽²⁾, *le parole:*

“ data stabilita in base all’art.12 del regolamento (UE) 640/2014 ”

sono sostituite dalle parole:

<< termine stabilito in base al reg. (UE) 809/2014, come modificato dal reg. (UE) 2021/540, e al DM n. 215187 del 10/5/2021 >>

(...)

PARTE II – OPERAZIONI E IMPEGNI

(...)

2.2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’/ESCLUSIONE

Operazione 11.1.1 Conversione

Dopo il terzo capoverso:

“ Per aderire al presente bando è necessario aver effettuato la prima notifica di produzione biologica entro e non oltre il 31/3/2021. Tale data è stata valutata come il limite ultimo oltre il quale non è più possibile la corretta applicazione degli impegni previsti dalla Misura per la campagna agraria in corso.”

è inserito il seguente capoverso:

<< Le superfici inserite con una notifica di variazione successiva al 31/3/2021 non possono beneficiare del sostegno dell'operazione per l'anno di impegno 2021. >>

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO)

(...)

3.4 SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE

Le parole:

"17 maggio 2021" ⁹, fatte salve date successive definite dallo Stato italiano in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/540 "

sono sostituite dalle parole: <<**15 giugno 2021**⁹>>.

La nota ⁽⁹⁾ :

"data stabilita in base all'art.12 del regolamento (UE) 640/2014 "

è sostituita dalla nota :

<<Termine termine stabilito in base al reg. (UE) 809/2014, come modificato dal reg. (UE) 2021/540, e al DM n. 215187 del 10/5/2021>>

3.5 DOMANDA DI MODIFICA

(...)

Il quinto capoverso:

" E' possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica, **entro le ore 23.59.59 del 31 maggio 2021** fatte salve date successive definite dallo Stato italiano in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/540. "

è sostituito dal seguente:

<<E' possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica, **entro le ore 23.59.59 del 30 giugno 2021**>>.

(...)

Il settimo capoverso:

"In caso di presentazione oltre il termine, per le domande di modifica vale quanto riportato nel paragrafo seguente per le domande iniziali: la presentazione tardiva comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo e possono essere presentate al massimo **fino alle ore 23.59.59 del 11 giugno 2021** fatte salve date successive definite dallo Stato italiano in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/540; le domande pervenute oltre questo termine ultimo sono irricevibili."

è sostituito dal seguente:

<<In caso di presentazione oltre il termine, per le domande di modifica vale quanto riportato nel paragrafo seguente per le domande iniziali: la presentazione tardiva comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo e possono essere presentate al massimo **fino alle ore 23.59.59 del 12 luglio 2021**; le domande pervenute oltre questo termine ultimo sono irricevibili.>>

(...)

3.6 PRESENTAZIONE TARDIVA

(...)

L'ultimo capoverso:

“Il termine ultimo per la trasmissione tardiva della domanda sono le **ore 23.59.59 del 11 giugno 2021**, fatte salve date successive definite dallo Stato italiano in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/540.

è sostituito dal seguente:

<<Il termine ultimo per la trasmissione tardiva della domanda sono le **ore 23.59.59 del 12 luglio 2021**.>>

PARTE V - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

(...)

5.2 TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Nel primo punto del primo capoverso, la frase:

- “ la valutazione dell’ammissibilità e non ammissibilità delle domande di sostegno avverrà **entro 90 giorni** dall’avvio del procedimento, ossia dal giorno successivo al termine ultimo (10/7/2020) per la presentazione delle domande consentito dal presente bando.”

è sostituita dalla frase:

- <<la valutazione dell’ammissibilità e non ammissibilità delle domande di sostegno avverrà **entro 90 giorni** dall’avvio del procedimento, ossia dal giorno successivo al termine ultimo (12/7/2021) per la presentazione delle domande consentito dal presente bando. >>